

I.C. STAT. - "POLO EST"-LUMEZZANE
Prot. 0003604 del 14/12/2018
07-07 (Entrata)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

Via Montini, 100 - 25065 LUMEZZANE S.A. - BS -


Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731

E-mail: bsic83200r@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icspoloestlumezzane.gov.it>

C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

I.C. STAT. - "POLO EST"-LUMEZZANE
Prot. 0003308 del 15/11/2018
07-07 (Uscita)

**CONTRATTO PER L'INCARICO
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
(ai sensi d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni)**

CIG: Z0725B9AC8

TRA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Polo Est" (di seguito I.C. "Polo Est"), con sede legale in Lumezzane via Montini, 100 (BS), C.F. 83003010176 nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Mauro Zoli

E

la ditta Sinermed Srl con sede legale a Torbole Casaglia (BS), via dell'Industria 18 P. IVA 02569860980 in persona del Dr. Roberto Zini, suo rappresentante legale,

PREMESSO

- a) l'art. 14 comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 08/03/1999, n. 275;
- b) il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
- c) il D.L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 25;
- d) il D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e/o integrazioni
- e) che l' I.C. " Polo Est", ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- f) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- g) considerato che a seguito dell'incontro presso I.S.S. "Primo Levi" fra la ditta Sinermed srl e le istituzioni scolastiche della Valle Trompia si è valutato in modo positivo il servizio di sorveglianza sanitaria fornito dalla Ditta Sinermed srl e che per l'anno scolastico 2018/2019, si è convenuto di procedere al rinnovo del contratto come singole istituzioni scolastiche;
- h) che la ditta Sinermed Srl è stata individuata quale ditta per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dell'I.C. "Polo Est" e che la stessa affiderà tale servizio al medico competente Dott.ssa Laura Fogliata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto

L' I.C. "Polo Est" incarica la ditta Sinermed Srl di svolgere il servizio di sorveglianza sanitaria;

Sinermed Srl

La ditta Sinermed Srl dichiara:

- a) di accettare l'incarico e di svolgere il servizio di sorveglianza sanitaria secondo le direttive stabilite dalla Legge;
- b) di individuare nella Dott.ssa Laura Fogliata il medico competente che svolgerà tale incarico.

Art. 3

Obblighi del medico competente

a) **Ai sensi art. 25 D.L. 81/2008:**

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico - fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; (lettera così sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009);
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; (lettera così sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009);
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all' articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- b) Ulteriori servizi richiesti.**
- Custodia delle cartelle sanitarie e di rischio presso la sede della società appaltatrice.
 - Partecipazione alla riunione periodica annuale, con esposizione e discussione circa i dati complessivi relativi all'attività di sorveglianza sanitaria posta in atto nel relativo anno scolastico complessivamente negli istituti scolastici della Rete.
 - Predisposizione annuale della relazione sanitaria inerente i dati complessivi dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta e la programmazione dell'attività in oggetto complessivamente nell'istituto.
 - Collaborazione alla predisposizione delle procedure di primo soccorso comuni a tutta la Rete scolastica Valle Trompia.
 - Partecipazione all'attività informativa del personale della Rete scolastica Valle Trompia, relativamente agli aspetti di competenza, nel corso degli accertamenti sanitari, ai singoli lavoratori.

Art. 4 Obblighi dell'I.C. "Polo Est"

L'I.C. "Polo Est", per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. n. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- d) ad assistere, direttamente e/o tramite l'RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro, illustrando i rischi delle varie unità lavorative.

Art. 5 Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di sorveglianza sanitaria si intende riferito alle sedi di Scuola per l'infanzia "Madre Teresa di Calcutta", Scuola primaria "V. Bachelet", Scuola primaria "Maria Seneci", Scuola Secondaria di primo grado "Serafino Gnutti", Scuola Secondaria di primo grado "Terzi Lana".

Il medico competente svolgerà l'attività di cui all'art. 3 nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

Art. 6 Compensi

Per l'attività di cui all'art. 3 del presente contratto, sarà corrisposto il compenso annuo lordo di € 480,00 – euro quattrocentoottanta) oneri e tasse compresi.

Per le visite e gli accertamenti viene inviata fattura inerente alle prestazioni svolte.

SinedMed

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che deve essere redatta ai sensi del D.M. N. 55 del 03/04/2013 "fattura elettronica", previa verifica della regolarità contributiva (DURC), al termine dell'anno scolastico .

Art. 7

Durata e modalità' di affidamento dell'incarico

L'incarico avrà durata , a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30/11/2019 e non potrà essere tacitamente rinnovato. E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto al termine di ogni cadenza annuale. La comunicazione di recesso dovrà essere trasmessa in forma scritta almeno 30 giorni prima del termine dell'annualità.

Qualora il medico competente o la ditta Sinermed Srl, si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di Legge, l'Istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

L'I.C. "Polo Est" in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 8


Foro competente

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia.

Lumezzane, 15/11/2018

Per l'Azienda Sinermed Srl

Il Rappresentante legale
Dr. Roberto Zini


 **SinerMed** s.r.l.
Via Artigianato n° 9
25030 Torbole Casaglia (Brescia)
C.F. e Part. I.V.A. 02569860980
Te. 030.2065000 - Fax 030.2065001

Per I.C. "Polo Est"


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Zoli